

**Commento alla sentenza della Cassazione Penale - Sezione III - n. 3634 del 2011**

**Il tecnico ARPA (pubblico ufficiale) che omette la denuncia  
per un reato in materia di rifiuti concorre con gli autori del reato  
sulla base dell'art. 40 del Codice Penale**

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci*

Una importante sentenza della Corte di Cassazione ripropone il tema della funzione primaria di vigilanza delle ARPA, ed in particolare ribadisce l'obbligo di denuncia alla magistratura da parte dei tecnici ARPA (in quanto pubblici ufficiali) in ordine ad ogni reato in materia ambientale del quale essi prendono conoscenza nel corso della loro attività.

L'attività di vigilanza dei tecnici ARPA, sia in riferimento a quelli che hanno funzioni di polizia giudiziaria sia a quelli che non rivestono tali funzioni, è da anni oggetto di dibattito e qualcuno sostiene addirittura che tali tecnici non dovrebbero neppure mai avere le funzioni di polizia giudiziaria. Su quest'ultimo punto ci siamo già espressi ripetutamente sulle pagine di questa nostra testata ritenendo che le funzioni di polizia giudiziaria in capo ad alcuni tecnici ARPA nell'ambito delle varie sedi provinciali sia fisiologica rispetto alla *mission* istituzionale della struttura, sottolineando poi come tali funzioni comportano come conseguenza l'applicazione di poteri/doveri esattamente uguali a quelli di qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria (naturalmente circoscritti all'area dei reati ambientali e nell'ambito del territorio di competenza).

Nel contempo da sempre, il parallelo dibattito sui poteri/doveri e sulla operatività dei tecnici ARPA (la maggioranza) che non hanno *anche* le funzioni di polizia giudiziaria è vivo ed articolato. Noi su questo ulteriore punto abbiamo sempre espresso in ogni sede seminariale il nostro punto di vista (spesso vivacemente contestato) in base al quale riteniamo che esiste un dovere dei tecnici ARPA privi di funzioni di P.G. di segnalare alla magistratura sempre e comunque un reato del quale essi vengano a conoscenza nel corso della loro attività professionale.

Su questo aspetto le opinioni opposte sono diffuse e convinte.

Ora, ci sembra veramente illogico che nel contesto delle ARPA (che comunque hanno come finalità anche e soprattutto i controlli, non lo dimentichiamo...) possa esistere un dualismo nettamente antitetico in base al quale i tecnici con funzioni di P.G. hanno il potere/dovere di operare denunce per i reati rilevati nel corso delle attività istituzionali, mentre per i loro colleghi senza tali funzioni, pur essendo pubblici ufficiali, esisterebbe una specie di esenzione generale rispetto al dovere di segnalare all'autorità giudiziaria i medesimi reati percepiti a causa o nell'esercizio della loro attività istituzionale. In pratica, una volta percepiti eventi/reato in materia di rifiuti ed acque (ed altro), sarebbero liberi di non denunciare a nessuno tali fattispecie. Una cosa veramente singolare. E sulla scorta di quale principio del codice di procedura penale o in deroga allo stesso non è dato capire.

Registriamo oggi, invece, una condivisibile sentenza della Corte di Cassazione Penale che non solo ribadisce la doverosità delle denunce in questione, ma addirittura in un caso in cui due tecnici ARPA non hanno operato tale segnalazione di reato alla magistratura il Supremo Collegio ha chiamato i due tecnici a rispondere dello stesso reato di gestione illecita di rifiuti in concorso con gli autori del fatto sulla base del disposto dell'art. 40 Codice Penale. In parole povere, per farla breve, secondo la Cassazione il tecnico ARPA (pubblico ufficiale) che non denuncia un reato in materia di rifiuti concorre nello stesso reato unitamente agli autori del reato medesimo.

Come appare evidente, la Cassazione va molto oltre quanto abbiamo noi fino ad oggi sostenuto (tra diffuse e vivaci contestazioni) in ogni sede seminariale e vara un principio di importanza epocale, che non potrà non incidere profondamente nel dibattito ultradecennale sulle funzioni dei tecnici ARPA (ed in particolare di quelli che non svolgono anche le funzioni di polizia giudiziaria e restano operativi solo come pubblici ufficiali).

Ma vediamo alcuni passaggi della sentenza (*Cassazione Penale - Sez. 3, Sentenza n. 3634 del 2011 - Pres. Ferrua - Rel. Santi Gazzara*). I fatti traggono origine da un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso una ordinanza in un procedimento a carico di due tecnici ARPA. All'origine il Tribunale del riesame di Trieste, pronunciandosi sull'appello avanzato dal P.M. in sede, avverso l'ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale, con cui veniva rigettata la richiesta di applicazione di misura interdittiva nei confronti dei due tecnici ARPA con provvedimento pregresso, ha respinto il gravame. Il P.M. aveva chiesto la sospensione temporanea dal pubblico ufficio per i due predetti tecnici in quanto erano indagati in un procedimento penale a carico di tredici persone per i reati di gestione illecita di rifiuti, D.Lgs. n. 152 del 2009, ex art. 256, nonché ex art. 260. La contestazione sollevata dal P.M. era formulata nei seguenti termini: *"art. 40 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, perché la dirigente \*\*\*\* il funzionario \*\*\*\*, consapevoli della esistenza dei rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché portate a conoscenza della esistenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta all'ASS n. \*\*\*, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di documentazione fotografica, non*

*procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal che non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata". Il P.M propone dunque ricorso per Cassazione, ritenendo che "ha errato il Tribunale nel ritenere non individuata la norma di copertura in grado di costituire l'obbligo giuridico a carico delle indagate, la cui inosservanza avrebbe concretizzato la responsabilità contestata alle due funzionarie. Ritenere, infatti, come fa il giudice di merito, che il pubblico ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, reso edotto della esistenza di rifiuti interrati e che partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive significa negare la causa del potere esercitato; manifesta illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata allorché si afferma che anche laddove si individuasse una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., in capo alle prevenute, non si riuscirebbe a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso; (...)". La difesa dei due tecnici evidenzia la infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto. A questo punto vediamo la motivazione in diritto della pronuncia della Cassazione che rileva come "il ricorso è fondato e merita accoglimento."*

Il Collegio sottolinea nella pronuncia che l'ARPA "è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario." Rileviamo – dunque – che le funzioni di vigilanza e controllo delle ARPA sono ribadite – se ce ne fosse bisogno – in via preliminare dalla Cassazione. Prosegue poi la motivazione evidenziando che "ne consegue che ritenere, come fa il decidente, che il pubblico ufficiale preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, che venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia, in relazione alle sue condotte omissive poiché il D.Lgs. n. 152 del 2006, non prevede specificamente che si debba interessare della tipologia e dello smaltimento del rifiuto, si palesa errato, in quanto, peraltro, così ragionando si va a negare la causa del potere esercitato." Riteniamo questo passaggio della sentenza di straordinaria chiarezza e di altrettanto straordinaria conseguenza pratica sul territorio; un passaggio che dovrebbe essere letto con attenzione da tutti coloro che – in diverse sedi soprattutto seminariali – sistematicamente da anni sostengono con decisione e convinzione tesi totalmente opposte al principio così autorevolmente ribadito dalla Cassazione. Una lezione utile per tutti coloro che con interpretazioni ermeneutiche, regolamenti alla mano, cavillando su intreccio di leggi stratificate nel tempo e centrifugate con generose immissioni di mansionari e decaloghi di ripartizioni di competenze e controcompetenze, negano in modo totale l'essenza stessa della finalità delle funzioni dei tecnici ARPA (senza funzioni di P.G. ma comunque pubblici ufficiali), asserendo la pretesa esenzione da ogni forma di doverosa denuncia alla magistratura di reati da loro percepiti. Come se non fosse un problema di loro competenza. Perché – sostengono – questo passaggio specifici nel T.U. ambientale e nella

valigetta di codicini e mansionari che si portano dietro non è scritto in modo espresso. Come se tutto dovesse essere scritto e previsto in modo espresso e minuzioso in una legislazione che presenta invece anche e soprattutto principi generali e regole trasversali che oggi la Cassazione puntualmente richiama nel caso di specie.

Ancora prosegue la motivazione: *“Va rilevato che tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle Province), secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 196, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia. Orbene, per l'esercizio delle funzioni de quibus le Regioni e le Province si avvalgono del supporto dell'A.R.P.A., per cui, l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale non sarebbe ravvisabile nella specie la esistenza di una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., nei confronti delle prevenute non risulta corretto. Il P.M. ricorrente rileva la sussistenza in capo alle indagate della ipotesi di responsabilità penale, in quanto esse non hanno eseguito o non hanno fatto eseguire il controllo che avevano l'obbligo giuridico di operare, pur avendo avuto contezza dell'attività illecita posta in essere dal \*\*\* e dagli altri coindagati. Questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la ordinanza impugnata, affinché il giudice ad quem riesamini la questione, nell'ottica di quanto evidenziato.”*

Per chiarezza, ecco l'art. 40 cpv del Codice Penale: “ Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.”

Dunque la sentenza è di estrema chiarezza. Il principio che ne deriva è altrettanto chiaro: un tecnico ARPA che non denuncia un reato in materia di gestione di rifiuti del quale ha avuto comunque conoscenza a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, omettendo tale denuncia che è per il tecnico doverosa altrimenti non avrebbe senso il suo ruolo, dato che aveva l'obbligo giuridico di impedire tale evento illecito e non lo ha impedito, equivalendo tale comportamento al cagionare l'event medesimo, viene chiamato a rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti in concorso con gli autori iniziali del reato medesimo.

Appare evidente che si tratta di una sentenza realmente epocale nel sistema dei controlli esercitati dalle ARPA. Anche perchè in tutta la motivazione non si accenna mai ad eventuali funzioni di polizia giudiziaria esercitate dai due tecnici ARPA; il che lascia dedurre che non è una motivazione finalizzata a ribadire doveri connessi ad ufficiali di polizia giudiziaria (anche perchè il tema sarebbe stato diverso e con argomenti certamente diversi) ma si affrontano e si esaminano i doveri in generale dei tecnici ARPA (anche senza funzioni di P.G.).

Le conseguenze sono, dunque, abbastanza chiare e lineari. Dobbiamo dedurre, ma ciò ci sembra logico praticamente da sempre, che anche un tecnico che non svolge funzioni di polizia giudiziaria - essendo ufficiale - appena nota un qualunque reato in materia ambientale ha l'obbligo giuridico ed irrinunciabile di indirizzare subito la segnalazione all'autorità giudiziaria. In caso contrario, va a rispondere di quel reato in concorso con i soggetti autori del reato medesimo.

La sentenza trae origine da illeciti in materia di rifiuti, ma riteniamo che il principio sia trasversale e dunque possa essere oggettivamente applicato anche ai reati in materia di inquinamento idrico, inquinamento dell'aria e ad ogni altra fattispecie penalmente rilevante che rientra nella competenza dei tecnici ARPA.

Va rilevato che il caso esaminato dalla Cassazione riguardava dei tecnici che erano consapevoli dell'esistenza di rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché venuti a conoscenza della esistenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di documentazione fotografica.

Dunque si deve trarre il principio - logico - in base al quale l'obbligo di procedere con segnalazione del reato esiste non solo per i tecnici ARPA che si recano in un sito per effettuare verifiche ed in loco rilevano fattispecie penalmente rilevanti, ma anche per qualunque altra situazione entro la quale si trovi il tecnico (anche senza funzioni di polizia giudiziaria) il quale - comunque - venga a conoscenza di un reato in materia ambientale (ad esempio, in sede di analisi e di esami di laboratorio o in qualunque altra attività come esame di documenti o altro).

A maggior ragione, dunque, riteniamo che i tecnici ARPA che hanno funzioni di polizia giudiziaria vedono indirettamente ancora una volta maggiormente riconosciuto il loro ulteriore dovere di denuncia come procedura irrinunciabile nel campo dei reati ambientali.

Se infatti per il tecnico senza funzioni di polizia giudiziaria la Cassazione individua l'obbligo di denuncia, è facile immaginare quale possano essere le conseguenze alle quali si espone il tecnico che ha anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria il quale, a fronte di un reato in materia ambientale, non operi secondo le regole procedurali penali (valide per tutti gli ufficiali di P.G. senza esenzioni).

Ribadendo ancora una volta che - a nostro avviso - il tecnico ARPA con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria è, appunto, un ufficiale di polizia giudiziaria a tutti gli effetti, ed a parte la doverosa ed irrinunciabile denuncia all'autorità giudiziaria per i reati dei quali venga a conoscenza, ci pare comunque di poter argomentare che sia per lui doveroso attuare anche

tutti gli altri strumenti previsti dal codice procedura penale (inclusi sequestri e perquisizioni ed altro) laddove sussista la fragranza di reato ed i presupposti oggettivi e soggettivi.<sup>1</sup>

Perchè le finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato e le finalità di assicurare le fonti di prova sono logicamente connaturali a tale sua funzione, al pari degli altri ufficiali di P.G..

---

<sup>1</sup> Un tecnico ARPA con funzioni di P.G. deve obbligatoriamente eseguire il sequestro nei reati in materia di rifiuti ed acque? A nostro avviso, assolutamente sì. Riteniamo - infatti - che sia non solo legittimo ma addirittura doveroso in flagranza di reati in materia di rifiuti ed acque il sequestro operato dai tecnici ARPA che rivestono le funzioni di ufficiali di P.G. Tali funzioni - se ricadono in capo al predetto tecnico - non possono essere esercitate ed applicate solo in parte, ma di fronte ad un reato in tali settori in flagranza o quasi flagranza (che rientra dunque nella sua piena competenza) obbligano detto ufficiale di P.G. a tutti gli effetti (al pari di ogni altro organo di P.G.) ad operare i sequestri di rito sia a fini probatori che - soprattutto - per impedire che il reato accertato ed in via di attuazione in sua presenza venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Non vediamo in alcuna regola procedurale una esenzione da tali obbligo per i tecnici ARPA con funzioni di P.G.; solo una distorta (ed illegale) prassi antica ha fatto sì che fino ad oggi spesso non si procedesse da parte di tali ufficiali di P.G. a sequestro sistematico in diversi casi o - al massimo - si cercasse l'intervento di un organo di polizia "ordinario". Non ci sono motivi per avallare tale prassi ed un mancato sequestro ove necessario, se tale inazione dovesse poi portare a perdite probatorie e/o a favorire prosecuzione e/o reiterazione del reato, potrebbe a nostro modesto avviso essere inquadrata in un reato omissivo (come per qualunque altro ufficiale di P.G. in qualunque altro settore di illeciti penali in corso di accertamento probatorio e doverosa repressione connessa). D'altra parte lo stesso concetto vale - ad esempio - per i veterinari pubblici con funzioni di ufficiali di P.G. in relazione ai reati di loro competenza (illeciti a danno degli animali in primo luogo). Vogliamo ribadire, per maggiore chiarezza, che a nostro avviso quando un tecnico ARPA assume le funzioni di P.G. (sottolineo: funzioni che derivano dalla legge e non una "qualifica" da qualcuno attribuita, come alcuni ritengono) diventa in tutto e per tutto - appunto - un ufficiale di polizia giudiziaria. E questo a tutti gli effetti, con i poteri e doveri connessi a tale funzione (nessuno escluso o limitato). Naturalmente tale funzione è connessa alle materie di stretta competenza ed al territorio ove opera funzionalmente. Ne consegue che entro le materie a lui conferite e nel territorio di appartenenza istituzionale l'ufficiale di P.G. dell'ARPA è esattamente identico ad un ufficiale di P.G. di una forza di polizia statale o locale. È dunque totalmente inesatta e fuorviante - a nostro avviso - la convinzione che vuole (per prassi a volte diffusa) il ruolo del tecnico ARPA con funzioni di P.G., a fronte di una fragranza di reato ambientale, come parziale o attenuata e di fatto ridotta a livello operativo solo ad alcuni atti con esclusione di altri (tra cui il sequestro) che dovrebbero essere demandati ad altro organo di polizia giudiziaria. Invece le funzioni sono perfette ed efficaci e non possono essere interpretate ed applicate in modo riduttivo secondo logiche soggettive. Per realismo, soltanto ove durante l'accertamento si presentino problemi di ostacolo minaccioso o resistenza attiva in senso lato che necessitano di un'azione di forza pubblica per superare tali ostacoli, si può ragionevolmente ritenere che in tali circostanze l'ufficiale di P.G. dell'ARPA possa richiedere l'intervento di una forza di polizia statale o locale per coadiuvarlo manu militari in tale fase che certamente richiede una preparazione operativa e funzionale che storicamente e per buon senso non può essere ricollegata alla storia istituzionale dei tecnici ARPA. Ma analoga scelta, in caso di sequestri in flagranza o altri istituti procedurali di competenza senza ostacoli minacciosi o violenti, ci sembra veramente illegittima e contra legem. (...)"

Dunque il dibattito sulle funzioni di vigilanza e sull'intervento dei tecnici ARPA, con e senza funzioni di polizia giudiziaria, ci appare integrato ora con una novità significativa e la storica sentenza della Cassazione il commento non potrà che apportare un contributo chiarificatore rispetto di alcune interpretazioni che abbiamo da parte nostra sempre contestato e che oggi trovano ulteriori e autorevole smentita a livello istituzionale come giurisprudenza di massimo livello.

Maurizio Santoloci

*Pubblicato il 26 aprile 2011*

*Pubblichiamo in calce il testo della sentenza in commento*

*Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 3634 del 2011*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio  
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/12/2010  
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA  
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1882  
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23804/2010  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine;  
Avverso la ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data 23/4/2010;  
nel procedimento a carico di:

\*\*\*\*\*, nata a \*\*\*\*\*,

\*\*\*\*\*, nata a Tarvisio il \*\*\*\*\*,

Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Udito il difensore della \*\*\*\*\* e della \*\*\*\*\*, avv. \*\*\*\*\*, che ha concluso per il rigetto.

Osserva:

**RITENUTO IN FATTO**

Il Tribunale del riesame di Trieste, pronunciandosi sull'appello avanzato dal p.m. sede, avverso la ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale, resa il 10/3/2010, con cui veniva rigettata la richiesta di applicazione di misura interdittiva nei confronti di \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\*, con provvedimento del 23/4/2010, ha respinto il gravame.

Il p.m. aveva chiesto la sospensione temporanea dal pubblico ufficio per le predette \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* , dipendenti dell'A.R.P.A., in quanto queste erano indagate nel procedimento penale n. 7805/09, a carico di \*\*\*\*\* + 12, per i reati di gestione illecita di rifiuti, D.Lgs. n. 152 del 2009, ex art. 256, nonché ex art. 260. La contestazione sollevata dal p.m. era formulata nei seguenti termini: "art. 40 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, perché la dirigente \*\*\*\*\* e il funzionario \*\*\*\*\* , consapevoli della esistenza dei rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché portate a conoscenza della esistenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta all'ASS n. 5, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di documentazione fotografica, non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal che non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata".

Propone ricorso per cassazione il p.m., con i seguenti motivi:

- ha errato il Tribunale nel ritenere non individuata la norma di copertura in grado di costituire l'obbligo giuridico a carico delle indagate, la cui inosservanza avrebbe concretizzato la responsabilità contestata alle due funzionarie. Ritenere, infatti, come fa il giudice di merito, che il pubblico ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, reso edotto della esistenza di rifiuti interrati e che partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive significa negare la causa del potere esercitato;
- manifesta illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata allorché si afferma che anche laddove si individuasse una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., in capo alle prevenute, non si riuscirebbe a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso;
- carenza di motivazione circa la assenza di esigenze cautelari in capo, quanto meno, alla \*\*\*\*\* , considerando che la medesima attualmente riveste il ruolo di direttore del dipartimento provinciale \*\*\*\*\* e come tale rappresenta il soggetto più influente nelle scelte di politica operativa dell'ARPA di Udine, tutt'ora impegnata in siti contaminati anche di interesse nazionale.

La difesa delle indagate ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia la infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.

#### RILEVATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Rilevasi che l'A.R.P.A., come evidenziato dallo stesso Tribunale, è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di

prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.

Ne consegue che ritenere, come fa il decidente, che il pubblico ufficiale preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, che venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia, in relazione alle sue condotte omissive poiché il D.Lgs. n. 152 del 2006, non prevede specificamente che si debba interessare della tipologia e dello smaltimento del rifiuto, si palesa errato, in quanto, peraltro, così ragionando si va a negare la causa del potere esercitato.

Va rilevato che tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle Province), secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 196, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia". Orbene, per l'esercizio delle funzioni de quibus le Regioni e le Province si avvalgono del supporto dell'A.R.P.A., per cui, l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale non sarebbe ravvisabile nella specie la esistenza di una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., nei confronti delle prevenute non risulta corretto.

Il p.m. ricorrente rileva la sussistenza in capo alle indagate della ipotesi di responsabilità penale, in quanto esse non hanno eseguito o non hanno fatto eseguire il controllo che avevano l'obbligo giuridico di operare, pur avendo avuto contezza dell'attività illecita posta in essere dal \*\*\*\* e dagli altri coindagati. Questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la ordinanza impugnata, affinché il giudice ad quem riesamini la questione, nell'ottica di quanto evidenziato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Trieste.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010